

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95 Dlgs 50/2016 e ss.ii.mm, per l'affidamento della gestione dell'Hospice, presente presso l'ex ospedale psichiatrico "San Martino" di Como.

- 1 PREMESSA
 - 1.1 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
- 2 DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
 - 2.1 CHIARIMENTI
 - 2.2 COMUNICAZIONI
- 3 OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO
- 4 DURATA DELL'APPALTO ED OPZIONI
 - 4.1 DURATA
 - 4.2 OPZIONI E RINNOVI
- 5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
- 6 REQUISITI GENERALI
- 7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
 - 7.1 REQUISITI DI IDONEITA'
 - 7.2 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE
 - 7.3 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA
 - 7.4 INDICAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONE DI IMPRESE DI RETE, GEIE
 - 7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE ED I CONSORZI STABILI
- 8 AVVALIMENTO
- 9 SUBAPPALTO
- 10 GARANZIA PROVVISORIA
- 11 SOPRALLUOGO
- 12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC
- 13 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
- 14 SOCCORSO ISTRUTTORIO
- 15 CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
 - 15.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
- 16 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
 - 16.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
 - 16.2 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI
- 17 CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA
- 18 CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA
- 19 ULTERIORI INDICAZIONI RELATIVE ALL'OFFERTA ECONOMICA
- 20 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
- 21 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
 - 21.1 APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E RELATIVA VERIFICA
 - 21.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE
 - 21.3 APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE – VALUTAZIONE
 - 21.4 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
- 22 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEI CONTRATTI
- 23 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
 - 23.1 PRESENTAZIONE FATTURA E MODALITA' DEI PAGAMENTI
 - 23.2 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
 - 23.3 CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITA' D'ECCEZIONI
 - 23.4 CLAUSOLA T&T – TRASPARENZA E TRACCIABILITA'
- 24 RECESSO DELL'ASST LARIANA
- 25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
- 26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. PREMESSE

Con delibera a contrarre n. 958 del 25 ottobre 2021, questa Amministrazione ha deliberato di affidare in concessione, per 5 anni, ad un operatore economico, la "Gestione dell'Hospice" presente presso l'ex Ospedale Psichiatrico San martino, Via Castelnovo n. 1 Como. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggioso, ai sensi degli artt. 60 e 95 c. 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è Como – 22100 (Codice NUTS ITC42).

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Francesco Fontana, Direttore della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica dell'ASST Lariana.

CIG 89347103F0

1.1. Modalità di svolgimento della procedura di gara

La presente procedura di gara verrà espletata interamente in modalità telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma "Sintel" (di seguito anche "Piattaforma"), messa a disposizione dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (di seguito anche "A.R.I.A."). La documentazione ufficiale di gara pertanto sarà in formato elettronico, sottoscritta digitalmente e scaricabile dalla Piattaforma. Per l'accesso e la registrazione a Sintel, nonché per la partecipazione alla presente procedura si rimanda al contenuto dei manuali di istruzioni di cui al seguente link: <http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali>.

Con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, il concorrente si obbliga a dare per valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno della Piattaforma al medesimo operatore; ogni azione da questi compiuta sulla Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente imputabile al concorrente registrato.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

Documenti di gara La documentazione di gara comprende:

- 1.** Bando di gara;
- 2.** Capitolato tecnico e disciplinare di gara;
- 3.** DGUE;
- 4.** Patto di Integrità;
- 5.** Schema di offerta economica;
- 6.** DUVRI;
- 7.** Allegati Privacy

La documentazione di gara è disponibile sulla Piattaforma (<https://www.sintel.regione.lombardia.it>) e sul sito internet della ASST Lariana (www.asst-lariana.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente, Gare".

2.1. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Stazione Appaltante mediante l'apposita sezione "Comunicazioni procedura", disponibile per l'operatore economico nell'interfaccia "Dettaglio" della Piattaforma, **almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione

in forma anonima nella sezione "*Documentazione di Gara*" della Piattaforma. A tal fine è onere del concorrente tenere costantemente monitorata la sezione sopra indicata.

La Stazione Appaltante non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate con le modalità sopra indicate. Non sono ammesse comunicazioni telefoniche.

2.2. Comunicazioni

Salvo quanto definito dal precedente paragrafo, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso l'apposita funzionalità di Sintel denominata "*Comunicazioni procedura*" nell'interfaccia "*Dettaglio*", ovvero all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. I concorrenti aventi sede in altri Stati membri, potranno indicare l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni. Il concorrente elegge dunque quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti le procedure e, in generale, le attività svolte nell'ambito di Sintel, l'apposita area riservata ad accesso sicuro "*Comunicazioni procedura*" e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dichiarato dallo stesso al momento della registrazione (o successivamente con l'aggiornamento del profilo utente). Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante ed a ARIA S.p.A.; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. Il concorrente si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la funzionalità "*Comunicazioni procedura*" di Sintel e la PEC dichiarata. Le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice avverranno esclusivamente per via telematica, attraverso la Piattaforma e, ove necessario, attraverso l'indirizzo PEC dichiarato dal Concorrente. Il momento, data ed orario, di invio delle comunicazioni effettuate attraverso Sintel sono determinate dalle registrazioni di sistema (log), in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 101/2002.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. Il caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

La presente procedura ha ad oggetto la gestione dell'Hospice, presente presso l'ex ospedale psichiatrico "San Martino" di Como per il periodo di 60 mesi.

L'importo complessivo a base di gara di è pari ad € 250.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 800,00 IVA esclusa e non è soggetto a ribasso.

4. DURATA DELL'APPALTO ED OPZIONI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 60 mesi, oltre alla possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi.

E' escluso ogni rinnovo tacito del contratto, fatta salva la facoltà di cui al successivo punto B) "Opzioni e Rinnovo".

L'ASST si riserva di concludere anticipatamente il contratto qualora nel periodo di vigenza intervengano attivazioni di Convenzioni da parte del soggetto aggregatore ARIA e/o Consip.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

- Ai sensi dell'art. 106, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
- La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà, ai sensi dell'art 106 comma 11 del D. Lgs 50/2016, di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante per il periodo massimo di mesi 6;
- ASST Lariana si riserva, infine la facoltà di procedere alla ripetizione del servizio per ulteriori 24 mesi ai sensi dell'art. 63 comma 5) del D. Lgs. 50/2016. La ripetizione del servizio avrà luogo previa acquisizione del certificato di regolare esecuzione attestata dal DEC.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge è così costituito:

Lotto	Importo base d'asta per 60 mesi iva esclusa	Importo ripetizione 24 mesi al netto dell'IVA	Importo ex art. 116 comma 11 (proroga 6 mesi)	Importo ex art. 116 comma 12 (quinto)	Totale CIG
1	250.000,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	425.000,00

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quale consorziata il consorzio concorre; a queste ultime **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia la consorziata; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1. Requisiti di idoneità

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito le stazioni appaltanti acquisiscono d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.2. Requisiti di capacità tecnica e professionale

Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi.

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio (2018-2019-2020) servizi analoghi a quelli richiesti, a favore di strutture sanitarie pubbliche o private per un importo pari alla base d'asta.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante dichiarazione dalla quale risulti un elenco dei principali prestazioni effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date, numero di utenti e destinatari, pubblici o privati accreditati.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- autocertificazione;

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

7.3. Requisiti di capacità economica e finanziaria

Il concorrente deve avere conseguito nell'ultimo triennio un fatturato specifico **almeno pari al valore annuale posto a base di gara**.

Il triennio da prendere in considerazione ai fini del presente requisito è quello desumibile nell'ultimo triennio (2018-2019-2020).

7.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

7.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, da altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.2, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di

avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti previsti dall'art. 105 del Codice e ss.ii.mm. In mancanza di tale indicazione **l'Aggiudicatario non potrà avvalersi della clausola di subappalto.**

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice, nonché eventuale autorizzazione se richiesta dalla legge, mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Non si configura come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA (OVE RICHIESTA)

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria (ove richiesta)**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al *2% del valore complessivo dell'appalto ovvero altra percentuale ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice*, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso c/c bancario intestato a **Azienda Socio Sanitaria Territoriale LARIANA** – BANCA INTESA SAN PAOLO – SPORTELLO VIA RAVONA N. 20 S. FERMO DELLA BATTAGLIA (CO) c/o p.o. Nuovo Ospedale S. Anna, Coordinate bancarie internazionali **(IBAN) IT88 F030 6910 3101 0000 0046 049** (nella causale dovrà essere indicato sinteticamente l'oggetto del presente appalto).
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
4. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
5. avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
6. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
7. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
8. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione appaltante;
9. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 240 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- a. in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- b. documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- c. copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Le imprese concorrenti hanno la facoltà di richiedere un sopralluogo presso i luoghi di installazione dell'ASST. La mancata effettuazione del sopralluogo **NON è, pertanto, causa di esclusione** dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata almeno 10 giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte, tramite la funzione "Comunicazioni della procedura" della piattaforma Sintel e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo email; nominativo e qualifica della/e persona/e incaricata/e di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti, sempre tramite la funzione "Comunicazioni della procedura" della piattaforma Sintel.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura dovranno versare il contributo a favore di ANAC nell'entità e secondo le modalità previste dalla Delibera ANAC 19/12/2018 n. 1174, ove previsto.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, che deve essere effettuato prima della scadenza per la presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Qualsiasi documento elettronico (di seguito, per brevità, anche "file") inviato dal Concorrente in relazione alla presente procedura e alla presentazione dell'offerta dovrà essere sottoscritto con firma digitale.

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del Concorrente verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale e che la validità del certificato di firma digitale utilizzato sia valido per tutto il periodo di validità dell'offerta.

Qualora si dovesse caricare più di un documento all'interno di un singolo "campo" della piattaforma, si dovranno comprimere i documenti in un unico file tramite appositi software di compressione dati – quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" etc.

Qualora sia richiesto dal Sistema ovvero qualora il Concorrente preveda il caricamento di numerosi documenti, utilizzando un formato di compressione dei file aggregati, in un unico file, dovranno essere firmati digitalmente tutti i singoli documenti elettronici in esso contenuti, ma non la cartella .zip. ecc

Le stazioni appaltanti potranno procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai Concorrenti, richiedendo l'esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dagli stessi. La falsa dichiarazione comporterà l'applicazione delle sanzioni ex artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

L'offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate attraverso la Piattaforma Sintel entro e non oltre il termine perentorio delle ore **16:00, del giorno 15/12/2021** pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dalla Piattaforma Sintel come risultante dal log del Sistema. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e

testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, le stazioni appaltanti potranno richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria le stazioni appaltanti assegnano al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, le stazioni appaltanti può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, le stazioni appaltanti procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà delle stazioni appaltanti invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene:

1. **DGUE**, firmato digitalmente, e documentazione a corredo in relazione alle diverse forme di partecipazione anch'essa firmata digitalmente;
2. **Domanda di partecipazione** compilata e firmata digitalmente per accettazione. Ogni operatore economico dovrà predisporre propria documentazione contenente le generalità della società e tutte le dichiarazioni previste al punto 15.1 del Disciplinare di gara. Tale documento dovrà essere comprensivo anche della dichiarazione di impegno a tenere un comportamento di correttezza e buona fede;
3. **Documento con dichiarazione attestante l'impegno a costituire R.T.I.** di Imprese in caso di aggiudicazione (firmato digitalmente da ciascun Operatore Economico, specificando le quote percentuali e le attività in capo a tutte le imprese o mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo firmato digitalmente da quest'ultima. Nel caso di partecipazione in forma individuale dovrà essere inserita sulla piattaforma, nel medesimo campo, la relativa dichiarazione) – **EVENTUALE**
4. **Dichiarazione di subappalto** firmata digitalmente, sensi dell'art. 105 del D.lgs 50/2016 e ss.mm. ii, qualora il soggetto partecipante voglia avvalersi di tale istituto, **EVENTUALE**;
5. **Dichiarazione attestante i requisiti tecnici professionali**, sottoscritta dalla società partecipante;
6. **Dichiarazione di impegno del fideiussore** a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;
7. **Documento di Valutazione dei Rischi relativi al Concorrente**, ai sensi dell'art. 17 del T.U. 81/2008;
8. **Patto di integrità firmato digitalmente**, per accettazione dal Legale Rappresentante del concorrente.
9. **Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)**, firmato digitalmente, per accettazione, dal Legale rappresentante del concorrente;
10. **Copia del contributo ANAC** : Quietanza di avvenuto versamento del contributo di Euro 35,00, a favore di ANAC, nell'entità e secondo le modalità previste dalla Del. ANAC n. 1377 del 21.12.2016 (G.U. n. 43 del 21 febbraio 2017).
11. **Allegati clausole privacy** sottoscritte per accettazione.

15.1 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente dovrà compilare il DGUE presente nella documentazione di gara ed altresì dovrà presentarlo insieme agli altri documenti di gara, firmato digitalmente dal legale rappresentante della società (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa).

Il concorrente è tenuto a compilare il DGUE anche in considerazione di quanto di seguito indicato:

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

5) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 105 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

16.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi sia sulla determinazione della propria offerta;
- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- accetta il patto di integrità/protocollo di legalità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante di cui al sito **WWW.ASST-LARIANA.IT** (sezione "Amministrazione Trasparente") e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA;
- indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui a tutti i punti precedenti, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione.

Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria (ove richiesta) in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC (non prevista fino al 31/12/2020).

16.2 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.3.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

17. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica" deve contenere, **a pena di esclusione**, la **RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DEL SERVIZIO OFFERTO** per il quale il concorrente intende presentare offerta.

Più dettagliatamente, la relazione deve contenere una proposta tecnico-organizzativa che illustra le modalità in cui intende erogare il servizio offerto, formulato secondo i fabbisogni espressi nel Capitolato tecnico, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 19.

La relazione tecnica deve essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, e deve contenere il progetto operativo relativo alla gestione dell'Hospice.

Il progetto non deve superare le n. 20 facciate, esclusi i dépliant illustrativi.

Si sottolinea che ogni progetto così come le successive modifiche e/o integrazioni che potranno rendersi necessarie in corso di esecuzione del contratto, saranno, comunque, con oneri a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere autorizzati dagli uffici preposti delle singole ASST.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite dalla documentazione di gara ed in particolare dal Capitolato, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Pena l'esclusione, tutti i documenti che compongono l'offerta tecnica devono essere digitalmente sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere digitalmente sottoscritta con le modalità indicate al paragrafo "MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA".

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dai soggetti offerenti, comporta l'esclusione dalla gara.

Si precisa che:

- non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad altra procedura di gara o altro diverso contratto;
- tutta la documentazione prodotta dovrà essere redatta esclusivamente in lingua italiana, o in traduzione certificata o copia resa conforme ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ad esclusione dei certificati di qualità o conformità alla normativa vigente, rese da Enti certificatori/Enti Notificati di Paesi stranieri. L'inottemperanza di tale disposizione comporterà la non valutazione del documento redatto in lingua straniera.

Ai sensi della normativa in materia di "diritto di accesso" (L. 241/1990) e dell'art. 53, comma 5 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, i Concorrenti dovranno specificare quali informazioni, tra quelle fornite nell'ambito dell'offerta, costituiscono segreto tecnico o commerciale, con conseguente esclusione dal diritto di accesso. In tale caso l'offerente dovrà allegare motivata e comprovata dichiarazione.

Si precisa che gli operatori economici concorrenti che dovessero presentare un progetto riportante false dichiarazioni e/o caratteristiche tecniche non veritiere, o non effettivamente disponibili sul mercato, verranno escluse ai sensi del DPR 445/2000, con conseguente perdita dei benefici connessi.

Si precisa che dovranno essere firmati digitalmente, ove previsto, esclusivamente i singoli file e non le singole cartelle in formato ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati zip.

In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio delle concorrenti, la Stazione appaltante potrà invitare i concorrenti, mediante apposita comunicazione scritta inserita nella funzionalità "Comunicazioni della Procedura" (ovvero anche solo via fax o e-mail), a completare e/o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.

18. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" caricata direttamente sulla piattaforma Sintel, deve contenere, **a pena di esclusione**, lo "schema di offerta economica in uso bollo, " predisposta secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

- a) Importo del canone unitario e complessivo, redatto secondo il modello fac-simile di offerta economica.
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Sono inammissibili, e quindi escluse, le offerte economiche inferiori alla base d'asta.

La base d'asta presa in considerazione ai fini dell'esclusione è quella del valore totale.

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta con le modalità indicate al paragrafo "MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA".

19. ULTERIORI INDICAZIONI RELATIVE ALLA OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente.

Saranno ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato, così che non sia possibile desumere con certezza la volontà del concorrente.

Ai fini dell'invio e della definitività dell'Offerta Economica, il Concorrente dovrà caricare in Piattaforma in **un unico formato zip** tutta la documentazione relativa all'Offerta Economica firmata digitalmente dal Legale Rappresentante del Concorrente o persona munita di poteri di firma, nel qual caso è necessario allegare

copia della procura firmata digitalmente. Questa operazione conferisce piena validità legale all'offerta e vincola il Concorrente al rispetto dei contenuti e delle dichiarazioni ivi riportate.

Il concorrente potrà inserire il giustificativo dei prezzi che concorrono a formare l'importo offerto, debitamente firmato digitalmente dal rappresenta tante legale della ditta ai fini delle verifiche di congruità prezzi.

La valutazione dell'offerta economica verrà effettuata esclusivamente sulla base del valore complessivo del contratto, per l'intera durata contrattuale, espresso fino alla seconda cifra decimale.

In conformità all'art. 32, comma 4, del Dlgs 50/2016, ciascun concorrente non potrà presentare più di un'offerta.

L'offerta dovrà avere una validità di 180 gg. Dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

Saranno ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato, così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell'fferente rispetto a quanto riportato nello "schema di offerta economica".

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, il predetto documento dovrà essere sottoscritto:

- in caso di R.T.I. o Consorzi costituiti al momento della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o persona munita di poteri di firma dell'impresa mandataria;
- in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti al momento della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o persona munita di poteri di firma di tutte le imprese raggruppande (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dall'impresa raggruppanda).

La Stazione Appaltante avrà la facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora, nel corso della negoziazione, si verificassero anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso alla Piattaforma Sintel o che impediscano di formulare l'offerta.

Attraverso il Sistema è data evidenza della soglia di anomalia per l'individuazione di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016.

Pertanto, qualora talune offerte presentino un importo anormalmente basso, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 97, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, potrà chiedere al concorrente le necessarie giustificazioni e, se non ritenute valide, procedere all'esclusione dell'offerta.

Si avverte che la graduatoria automatica formata dal Sistema e rilevante ai fini dell'aggiudicazione, viene calcolata esclusivamente sulla base dei valori economici indicati dal fornitore sul Sistema.

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	<i>Punteggio massimo</i>
<i>Offerta tecnica</i>	<i>70</i>
<i>Offerta economica</i>	<i>30</i>
<i>Totale</i>	<i>100</i>

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con offerte esclusivamente al rialzo rispetto all'importo a base di gara, sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi:

Offerta economica : massimo 30 punti su 100

All'offerta che presenterà il corrispettivo più alto sarà attribuito il punteggio massimo, mentre alle altre offerte saranno attribuiti punteggi proporzionali secondo la seguente formula:

$$X = (CO / CO \text{ Max}) \times 30$$

ove

X = punteggio da attribuire all'offerta esaminata

CO = corrispettivo dell'offerta esaminata

CO Max = corrispettivo più alto offerto

Non saranno prese in considerazione, a pena di esclusione, offerte inferiori alla base d'asta complessiva individuata per ogni lotto a gara. Le offerte indicate sono da intendere IVA esclusa

Offerta tecnica: massimo punti 70 su 100 totali.

La Commissione, all'uopo nominata, verificherà la corrispondenza ai requisiti tecnici richiesti e attribuirà i punteggi sulla base di quanto emergerà dalla valutazione della documentazione tecnica presentata da ciascuna ditta concorrente. La Commissione Tecnica si riserva la facoltà di richiedere ai singoli partecipanti tutti quei chiarimenti, informazioni e quant'altro ritenesse utile e necessario alla valutazione dei prodotti offerti in sede di gara.

I punteggi tecnici saranno attribuiti come nella tabella di seguito individuata.

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO – MAX PUNTI 70

Suddiviso nei seguenti sottocriteri di valutazione:

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
1) Progetto organizzativo gestionale	Max 20 punti
A) Procedure relative alla gestione del personale	Progetto nel quale si evidenzia in maniera dettagliata: - l'organizzazione del servizio; - le modalità di reclutamento del personale - i criteri e le modalità di contenimento del turn-over del personale e del personale supplente in caso di assenze improvvise saranno attribuiti n. 4 punti
B) Procedure organizzative per la gestione del servizio	Progetto nel quale si evidenzia un'adeguata descrizione delle modalità con le quali verrà gestito il servizio saranno attribuiti n. 8 punti
C) Descrizione dei percorsi diagnostico-terapeutici riguardanti il ricovero	Progetto nel quale si evidenzia un'adeguata descrizione dei percorsi diagnostico-terapeutici, saranno attribuiti n. 8 punti
2) Equipe	Max 30 punti

Descrizione delle professionalità di cui si compone l'équipe dedicata all'assistenza sanitaria.	Progetto dal quali si evidenzia la formazione di un'équipe composta da figure professionali adeguate (con indicazione di master, corsi in cure palliative, congressi, docenze ed altri elementi curricolari), saranno attribuiti n. 30 punti
3) Esperienze	Max 8 punti
Esperienze in ambito sanitario in cure palliative	Progetto dal quale si evidenzia un'esperienza sanitaria in cure palliative. Il punteggio sarà così attribuito: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nessuna esperienza in altre realtà sanitarie, n. 0 punti ✓ Esperienza in altre realtà sanitarie di almeno un anno n. 1 punto ✓ Esperienza in altre realtà sanitarie da due a tre anni, n. 3 punti ✓ Esperienza in altre realtà sanitarie da quattro a 10 anni, n. 5 punti ✓ Esperienza in altre realtà oltre i dieci anni, n. 8 punti
4) Valutazione dei servizi non sanitari	max 8 punti
Descrizione delle modalità di erogazione dei servizi alberghieri e della gestione della documentazione richiesta	Progetto che descrive le procedure in argomento saranno attribuiti n. 8 punti così distribuiti: <div style="display: flex; justify-content: flex-end;"> <div style="text-align: right;"> Ristorazione max 2 Pulizia e sanificazione max 2 Lavanderia e guardaroba max 2 Informatizzazione del sistema per la gestione documentale max 2 </div> </div>
4) Proposte migliorative/innovative	max 4 punti
Presentazione di soluzioni migliorative/innovative per la residenza dei pazienti e dei familiari, in termini di arredo, tecnologia ecc.	Progetto che descrive le proposte migliorative

L'attribuzione dei singoli punteggi è determinata attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari per ogni criterio di valutazione, a cui corrisponderà un coefficiente compreso tra 0 e 1 applicando i seguenti coefficienti di valutazione:

- Giudizio ottimo: coefficiente 1
- Giudizio buono: coefficiente 0,80
- Giudizio sufficiente: coefficiente 0,60
- Giudizio insufficiente : coefficiente 0,40
- Giudizio gravemente insufficiente: 0,20
- Giudizio del tutto insufficiente/migliorie inesistenti: coefficiente 0,00

La somma di tali prodotti darà il punteggio di qualità.

Al fine di utilizzare tutti i punti di qualità previsti (metodo fondato sull'utilizzo del punteggio as-soluto), qualora il risultato più alto non corrispondesse al massimo punteggio previsto, si procederà a ricondurre il risultato più alto al punteggio massimo previsto (70 punti) e a riparametrare in modo proporzionale le restanti valutazioni.

Riparametrizzazione

Al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio derivante dalla somma dei punteggi assegnati agli elementi qualitativi verranno attribuiti 70 punti. Alle altre offerte verrà assegnato un punteggio proporzionalmente decrescente.

I calcoli relativi all'attribuzione di tutti i punteggi verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **36 punti su 70 punti**, conseguiti prima della riparametrazione. Il concorrente sarà escluso se il punteggio assegnato non raggiunge la soglia di sbarramento. La corrispondente offerta economica non sarà pertanto aperta.

Metodo di calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione del punteggio totale per singolo concorrente secondo il seguente metodo:

$$P_{tot} = PT + PE$$

dove:

PT: somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica

PE: somma dei punti attribuiti all'offerta economica

L'aggiudicazione provvisoria della gara sarà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore dato dalla somma del punteggio tecnico complessivo e dal punteggio complessivo attribuito alle condizioni economiche.

Si precisa che:

- i calcoli relativi all'attribuzione dei punteggi verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque;
- se le migliori offerte ritenute idonee abbiano ottenuto lo stesso punteggio complessivo, ma siano diversi i punteggi parziali, è dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio per la qualità; nel caso in cui le offerte migliori di due o più concorrenti abbiano ottenuto lo stesso punteggio sia per il prezzo, sia per la qualità, si procederà tramite sorteggio;
- in ossequio al principio di buon andamento e al principio della par condicio fra i concorrenti, ciascun offerente dovrà indicare una sola offerta e non saranno ammesse offerte alternative, pena l'esclusione dalla gara;
- non saranno ammesse offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato o con un semplice riferimento ad altra offerta, pena l'esclusione dalla gara;
- in ossequio al principio della massima concorrenzialità e comunque nel rispetto della par condicio tra i concorrenti, ci si riserva la facoltà di invitare le imprese concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016;
- non è ammessa la contemporanea partecipazione da parte di imprese sia singolarmente che in riunione temporanea con altre e di imprese partecipanti in più di un raggruppamento temporaneo;
- ASST si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché idonea e conveniente in relazione all'oggetto del contratto;
- la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- ci si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare la presente procedura e di non procedere all'aggiudicazione senza pretese e diritti di sorta da parte dei partecipanti;
- ASST può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95 comma 12 D. Lgs. n. 50/2016;
- ASST si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della fornitura per mutate esigenze di servizio e/o motivi di interesse pubblico, senza che dalla mancata aggiudicazione possano derivare pretese o diritti di sorta;
- l'aggiudicazione diverrà definitiva con l'adozione di apposito provvedimento da parte di ASST;
- nel caso in cui anche una sola delle dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicatario non risponderà al vero, si disporrà la revoca dell'aggiudicazione riservandosi fin d'ora la possibilità di affidare la fornitura alla

società che segue in graduatoria, addebitando il maggiore costo della fornitura alla ditta esclusa nonché di inoltrare denuncia all'Autorità competente;

- la stipulazione del contratto sarà subordinata all'esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 32 e 33, del D. Lgs. n. 50/2016.

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA:

21.1 Apertura della documentazione amministrativa e relativa verifica

La data della prima seduta pubblica sarà il 16/12/2021 ore 10,00 presso l'U.O.C. Gestione Approvvigionamenti e Logistica dell'ASST Lariana, sita in Via Ravona, 20, San Fermo della Battaglia (CO), salvo diversa comunicazione pubblicata tramite piattaforma Sintel sezione "*Comunicazioni procedura*" ovvero "*Documentazione di Gara*". Si precisa che in considerazione della situazione epidemiologica in corso dovuta al Covid 19 ci si riserva di esperire la seduta senza la presenza dei legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate la pubblicità delle operazioni sarà garantita dall'utilizzo della piattaforma telematica Sintel. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante la piattaforma Sintel, sezione "*Comunicazioni procedura*" ovvero "*Documentazione di Gara*", almeno 1 giorno prima della data fissata. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate con le stesse modalità e tempistiche.

Il R.U.P., coadiuvato dal seggio di gara, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo caricamento delle offerte sulla piattaforma Sintel e, una volta aperte le buste telematiche, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP, coadiuvato dal seggio di gara, procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del DLgs 50/2016 ss.mm.ii., dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, DLgs 50/2016 ss.mm.ii., a tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante

La commissione sarà nominata con provvedimento alla scadenza della presentazione delle offerte e sarà responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche. Il Presidente sarà scelto sulla base dei seguenti criteri: settore di competenza, curricula, anni di esperienza maturati o sorteggio.

La commissione coadiuva il RUP nella valutazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21.3 APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE - VALUTAZIONE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del RUP, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

Il RUP non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi totali attribuiti alle singole offerte tecniche, all'inserimento degli stessi nella Piattaforma Sintel e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio tecnico.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione in seduta pubblica, redige la graduatoria. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, verrà chiusa la seduta pubblica e il RUP procederà secondo quanto indicato al successivo punto 23.1.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al R.U.P. - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre, tra l'altro, per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21.4 Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui in base a elementi specifici l'offerta appaia anormalmente bassa, il R.U.P., avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il R.U.P. richiede per

iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il R.U.P., con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il R.U.P. esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEI CONTRATTI

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta,

La stazione appaltante si riserva la facoltà:

- di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art.95 comma 12 del Codice qualora nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art.97 comma 1 del Codice;
- di sospendere, annullare, revocare e non aggiudicare l'appalto, nonché di non procedere alla stipula del contratto a seguito di specifica provvedimento motivato;
- di sospendere e/o non aggiudicare la procedura e/o non sottoscrivere il relativo contratto qualora sia intervenuta l'attivazione dei Convenzioni ARCA e/o CONSIP o altro soggetto aggregatore aventi medesimo oggetto e con parametri prezzo/qualità più convenienti, senza che l'operatore economico possa avanzare qualunque pretesa risarcitoria o indennizzo o rimborso a qualsiasi titolo.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo massimo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare:

- la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.
- in caso di RTI/Consorzio non ancora costituito al momento della presentazione dell'offerta, il mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo o l'atto di costituzione. Si fa presente che ciascun componente il RTI/Consorzio è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti gli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.. Pertanto, la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato;
- modello DUVRI base, debitamente sottoscritto, che verrà trasmesso in sede di notifica dell'esito di gara;
- dichiarazione antimafia dei soggetti sottoposti a verifica di cui al D.Lgs 159/2011 ad integrazione/aggiornamento di quanto già presentato in sede di gara;
- dichiarazione degli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art.3 della Legge 13/8/2010, n. 136);
- tutto quanto necessario ai fini dell'ottenimento all'autorizzazione al subappalto, come previsto dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 qualora l'offerente abbia dichiarato, in sede di presentazione dell'offerta, di avvalersi di tale istituto;
- copia polizza assicurativa RC
- altra documentazione che ASST intenderà richiedere per la stipula del contratto.

Il contratto sarà stipulato "in modalità elettronica, mediante scrittura privata".

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n.136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), stimate in **€ 1.500,00**, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto si prevedono le seguenti regole:

23.1 Presentazione Fattura e Modalità dei pagamenti

A fronte della concessione, il gestore è legittimato all'esercizio dell'attività imprenditoriale, con le prescrizioni di cui al presente Capitolato e all'allegato tecnico, senza alcuna pretesa economica da far valere nei confronti dell'Azienda Sanitaria.

Il compenso offerto dal gestore nella misura indicata in sede di gara dovrà essere versato all'ASST Lariana in soluzioni rateali costanti semestrali posticipate, entro cinque giorni dal ricevimento della relativa fattura, presso il Tesoriere dall'ASST Lariana.

In caso di ritardato pagamento il gestore è tenuto a corrispondere, senza necessità di una diffida formale, gli interessi di mora a decorrere dal giorno di scadenza.

Il compenso resterà fisso ed invariabile nei primi dodici mesi, decorsi i quali verrà adeguato in rapporto all'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI).

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, i pagamenti verso le PA dovranno riportare il **Codice Identificativo di Gara** (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

23.2 Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara saranno effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento a tal fine considerati idonei, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificamente fornito dalla Stazione Appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Gli obblighi inerenti alla tracciabilità, di cui sopra gravano, altresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l'applicazione delle sanzioni ex art. 6 della L. n. 136/2010 - ad informare immediatamente la Stazione Appaltante e la Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, ove ha sede la Stazione Appaltante o l'Amministrazione concedente. La Stazione Appaltante verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena di nullità assoluta - un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

23.3 Clausola limitativa della proponibilità d'eccezioni

L'aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Disciplinare di gara, dagli altri atti di gara e dal contratto.

Tutte le riserve che l'Aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alle Stazioni Appaltanti e devono essere adeguatamente motivate.

Le riserve che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dall'ASST che emanerà gli opportuni provvedimenti.

23.4 Clausola T&T - Trasparenza e Tracciabilità

L'aggiudicatario, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016, dal comma 1 dell'art. 3 della L. 136/2010 e dall'art. 17 della legge 55/1990. Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno applicate sul profilo committente della stessa e

rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto e almeno fino al collaudo definitivo dello stesso. La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà soggetta all'applicazione di penali o sanzioni secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità". L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della L. 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contratti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità.

24. RECESSO DELL'ASST LARIANA

L'ASST Lariana si riserva di avvalersi della facoltà unilaterale di recedere dal contratto, con preavviso di 90 gg. in funzione delle mutate esigenze anche in relazione all'evoluzione del mercato o all'introduzione di nuove normative, ovvero a seguito di convenzioni attivate da Consip S.p.A. o da soggetti aggregatori regionali (ARIA);

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per ogni controversia derivante dalla presente procedura di gara, le parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il **FORO DI COMO**, e di escludere, pertanto, l'eventuale giudizio al foro normativamente disciplinato dal c.p.c..

In fase di esecuzione del contratto il foro competente sarà quello territorialmente competente in relazione alla sede legale della Pubblica Amministrazione contraente.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'ASST Lariana, in qualità di titolare, tratterà i dati personali dei rappresentanti legali dei candidati e di ogni altra persona fisica i cui dati fossero necessari durante la procedura di scelta del contraente per adempiere ad un obbligo legale di cui all'art. 6, par. 1 lettera c) del regolamento UE 2016/679 (GDPR).

L'ASST Lariana, nel corso della procedura di scelta del contraente si avvale dell' Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti quale responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 28 del GDPR.

L'ASST Lariana, in qualità di titolare, tratterà i dati personali del rappresentante legale della Società aggiudicataria e di ogni altra persona fisica i cui dati fossero necessari durante le prestazioni contrattuali in forza di basi giuridiche connesse alla stessa esecuzione del contratto (art. 6, p. 1, lett. b del GDPR) o ad un obbligo legale (art. 6, p. 1, lett. c del GDPR).

I predetti dati personali saranno:

- comunicati solo a soggetti per i quali esiste un obbligo legale di comunicazione o per la difesa in giudizio della Stazione Appaltante;
- trattati senza procedere ad un processo decisionale automatizzato né alla profilazione;
- conservati fino al termine del quinto anno successivo alla conclusione del contratto, salvo l'eventuale contenzioso e quanto previsto dall'art. 10 del Dlgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) per la conservazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni per scopi di archiviazione nel pubblico interesse.

Ogni soggetto cui si riferiscono i predetti dati personali potrà:

- richiedere l'accesso ai propri dati (Art. 15 del GDPR);
- richiedere la rettifica dei propri dati (Art. 16 del GDPR);
- richiedere la cancellazione dei propri dati (Art. 17 del GDPR);
- richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati (Art. 18 del GDPR);
- effettuare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali - Piazza Venezia 11 - 00187 Roma – protocollo@gpdp.it - 06696771 (Art. 77 del GDPR).

Per qualsiasi questione riguardante il trattamento dei dati personali l'interessato potrà contattare il Titolare ai seguenti recapiti:

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana Sede Legale: via Napoleona, 60 – 22100 Como – CF e P.iva 03622110132 – protocollo@asst-lariana.it

oltre che il Responsabile della Protezione dei Dati Personali ai seguenti recapiti:

ISFORM & CONSULTING SRL – Via Guido Dorso 75 – 70125 – Bari – email info@isformconsulting.it - PEC isform.srl@pec.it – Tel.0805025250

Persona fisica da contattare: Francesco Maldera – email rpd@asst-lariana.it

Il contratto con l'Aggiudicatario integrerà le clausole contrattuali tipo conformi alla decisione della Commissione UE 2021/915 del 4 giugno 2021 di cui si allega la relativa formulazione e i rispettivi allegati.